

Distanze civilistiche: tavola di sintesi

Art. 873 c.c. Distanze nelle costruzioni

Costruzioni su fondi finitimi non unite o aderenti: tre metri.

Art. 874 c.c. Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, previo pagamento della metà del valore del muro e del valore del suolo su cui esso è costruito.

Art. 875 c.c. Comunione forzosa del muro non sul confine

Se il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro per costruire in aderenza pagando il valore della metà del muro e del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.

Art. 877 c.c. Costruzioni in aderenza

Il vicino può costruire in aderenza al muro posto sul confine, ma non in appoggio, pagando solo il valore del suolo.

Art. 878 c.c. Muro di cinta

Il muro di cinta di altezza inferiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.

Art. 879 c.c. Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Alle costruzioni realizzate al confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze.

Art. 889 c.c. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

Pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime: due metri dal confine.

Tubi d'acqua pura o lurida, gas e simili: un metro dal confine.

Art. 890 c.c. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Forni, camini, magazzini di sale, stalle, materie umide, esplosivi o nocive: distanze stabilite dai regolamenti, con l'obbligo di non arrecare danno.

Art. 891 c.c. Distanze per canali e fossi

Fossi o canali: distanza eguale alla profondità del fosso o canale.

Art. 892 c.c. Distanze per gli alberi

- alberi ad alto fusto: 3 metri;
- alberi non ad alto fusto: 1,5 metri;
- arbusti, siepi e viti di altezza massima 2,5 metri: 50 cm;
- robinie: 2 metri;
- ceppaie di ontano, castagno e simili: 1 metro.

Art. 893 c.c. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi o lungo le strade o le sponde dei canali; si osservano i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si applicano le distanze legali prescritte dall'art. 892 c.c.

Art. 896-bis c.c. Distanze minime per gli apiari

Apiari: non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private, salvo il caso in cui esistano ripari idonei a non consentire il passaggio delle api; distanza minima di un chilometro da impianti industriali saccariferi.